



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO
Provincia di Chieti
SETTORE I SERVIZIO FINANZIARIO IMPOSTA DI SOGGIORNO



Bandiera Blu 1996-1997-1998-1999-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013

Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

SETTORE I
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO IMPOSTA
DI SOGGIORNO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

VADEMECUM

Con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 29 novembre 2013 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento in vigore dal 1° GENNAIO 2014.

Le tariffe da applicare sono state adottate con deliberazione di Giunta Municipale n 390 del 31/12/2013 e delibera di Giunta Municipale n. 16 del 22-01-2014 **con decorrenza 1-2-2014**

I gestori delle strutture ricettive applicano ai propri ospiti le tariffe approvate dal 01 gennaio 2014.

Chi è soggetto all'imposta e quanto deve pagare

Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di VASTO e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale sul turismo . In funzione del tipo e della categoria delle strutture ospitanti, l'Amministrazione per l'anno 2014 ha adottato queste tariffe:

A) Strutture alberghiere: Alberghi e residenze turistico-alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (euro)
1 stella	1,00
2 stelle	1,00
3 stelle	1,50
4 e 5 stelle	2,00

B) Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, centri vacanze

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (euro)
	1,00

C) Strutture ricettive extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere, room and breakfast, locande, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, bed and breakfast, strutture agrituristiche

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (euro)
	1,00

Al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale, l'ospite deve pagare anche l'imposta di soggiorno.

La struttura ricettiva dà conto dell'avvenuto pagamento con l'indicazione specifica dell'importo dell'imposta nella stessa ricevuta/fattura fiscale oppure mediante rilascio di ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno di età;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- e) gite scolastiche;
- f) Per i gruppi organizzati (minimo 20 persone) dei soggiorni per la terza e quarta età, l'imposta viene ridotta del 50% (escluso il periodo di Luglio e Agosto);
- g) per le famiglie numerose, dal terzo figlio in poi, è prevista una riduzione del 50%;
- h) per eventi di rilevante importanza (es.: particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria) attraverso atto di Giunta Comunale, sarà possibile prevedere l'esenzione o la riduzione dell'imposta.

1. ATTENZIONE Le esenzioni e le riduzioni di cui ai punti b, c, d, e, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonea.

L'autocertificazione dovrà essere presentata alla struttura ricettiva redigendo l'apposito modello messo a disposizione dall'amministrazione, reperibile sul sito :**COMUNE DI VASTO –IMPOSTA DI SOGGIORNO**